

TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione prima penale

Il Giudice, dott.ssa Lucia Vignale

Premesso che all'udienza odierna - prima utile a seguito dell'entrata in vigore della legge 67/2014 - l'imputato \_\_\_\_\_ personalmente / tramite il difensore munito di procura speciale ha avanzato istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p.

OSSERVA

Il P.M. ha espresso parere negativo sull'istanza rilevando che il termine previsto dall'art.464-bis comma 2 c.p.p. è ormai scaduto, che l'istituto ha carattere processuale e, in mancanza di disciplina transitoria, è soggetto al principio "*tempus regit actum*".

Ad avviso della scrivente tali argomentazioni non sono condivisibili essendo palese la connotazione sostanziale dell'istituto che, in caso di esito positivo della prova, prevede l'estinzione del reato. Tale effetto estintivo, ancorché meramente eventuale, è certamente favorevole all'imputato e pertanto è doveroso valutare l'applicabilità al caso di specie della disposizione dell'art. 2 c.p.

Va ricordato in proposito che il principio della retroattività della *lex mitior* trova il proprio fondamento costituzionale sia nell'art. 3 che nell'art. 117 della Carta fondamentale il cui precetto è integrato "*in parte qua*" dall'art. 7 della CEDU come interpretato dalla Corte Europea di Strasburgo (in tal senso, per tutte, la sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 19.7.2011).

Con riferimento al principio di uguaglianza, la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che lo stesso richiede l'equiparazione tendenziale del trattamento sanzionatorio di fatti identici a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore di norme che dispongono modifiche mitigatrici.

Con riferimento all'art. 117 Cost., si è evidenziato che l'art. 7 della CEDU non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche il principio della retroattività della legge penale meno severa traducendosi "*nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori (...) sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato*" (così testualmente la sent. della Corte Europea 17.9.2009 , Scoppola contro Italia).

E' vero che, secondo La Corte di Strasburgo, l'art. 7 riguarda solamente le norme penali sostanziali e in particolare le disposizioni che influiscono sulla entità della pena da infliggere; ma è pur vero che una disposizione processuale idonea a determinare l'estinzione del reato ha evidenti ricadute sostanziali perché può far venir meno la possibilità stessa che una pena sia inflitta. La giurisprudenza costituzionale e quella comunitaria, del resto, sono concordi nel ritenere che il principio di retroattività della legge più favorevole non vada applicato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma debba essere esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo.

La doverosa osservanza dei principi sopra esposti impone, ad avviso di chi scrive, una applicazione retroattiva dell'istituto disciplinato dagli artt. 464 bis e ss del c.p.p.

Il principio di retroattività "*in mitius*", tuttavia, non è senza eccezioni: la diversità del contesto di fatto e del contesto normativo possono giustificare e addirittura imporre discipline transitorie volte a limitare gli effetti di modificazioni normative vantaggiose.

Come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, limitazioni e deroghe al principio di retroattività delle norma di favore sono consentite purché sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo.

Muovendo da queste premesse si deve concludere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere preclusa nel giudizio di primo grado sol perché al momento dell'entrata in vigore della legge 67/2014 i termini di cui all'art. 464 comma 2 c.p.p. erano ormai decorsi e tuttavia - al fine di garantire il rispetto del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. - non si può consentire che nel regime transitorio l'imputato abbia in qualsiasi momento la facoltà di optare per la richiesta di messa alla prova e possa scegliere di farlo dopo aver valutato, alla luce delle prove assunte, quale sarà il prevedibile esito del giudizio.

Ne consegue che l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 464 bis comma 2 c.p.p. è quella secondo cui, nel regime transitorio, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere formulata solo nel primo momento processualmente utile immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'istituto di favore e quindi soltanto all'inizio della prima udienza successiva a tale data.

L'interpretazione qui proposta non è in contrasto con la decisione adottata dalla Sezione Feriale della Corte di Cassazione all'udienza del 31.7.2014 (Sent. n. 25267/14 RG) ed anzi trova conforto in quella decisione.

La Suprema Corte, infatti, non ha negato la rilevanza sostanziale dell'istituto della messa alla prova (nella sentenza è esplicitamente richiamato il principio di retroattività della *lex mitior*), ma ha ragionevolmente escluso che la relativa richiesta possa essere formulata nel giudizio di legittimità e, più in generale, nei giudizi che si trovano in fase di impugnazione.

Ed invero l'istituto della messa alla prova è stato espressamente disciplinato solo con riferimento al processo di primo grado e, in assenza di disciplina transitoria, non v'è possibilità di applicarlo ai gradi successivi del giudizio neppure con una interpretazione costituzionalmente adeguatrice dell'art. 464 bis c.p.p. come quella che qui si propone.

A ciò deve aggiungersi che, nei gradi di giudizio successivi al primo, la deroga al principio di retroattività della *lex mitior* appare più che giustificata dal diverso contesto di fatto e dalla necessità di evitare una regressione del procedimento incompatibile con la tutela del contrapposto interesse previsto dall'art. 111 Cost.

La Cassazione ha sottolineato infatti che, "*a differenza di quello di irretroattività della legge penale sfavorevole, il principio di retroattività della legge favorevole non può essere senza eccezioni*", che "*l'eccezione può trovare ragionevole fondamento nella diversità dei contesti processuali*", che i "*contesti processuali*" del giudizio che non sia ancora "*giunto a*

*sentenza in primo grado e di quelli che si trovano in fase di impugnazione” sono “del tutto differenti”.*

La decisione citata lascia dunque aperta la possibilità di applicare il nuovo istituto al giudizio di primo grado, applicazione che è possibile, nei termini sopra illustrati, riconoscendo ampio spazio operativo, senza porli in conflitto tra loro, ai due principi della retroattività della legge favorevole e della ragionevole durata del processo.

Venendo ad esaminare l'istanza avanzata nel presente giudizio, basta osservare che dall'entrata in vigore della legge 67/2014 (avvenuta il 17 maggio scorso) alla data odierna non si è tenuta nessuna udienza dibattimentale. La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, pertanto, deve essere ritenuta ammissibile perché è stata proposta nel primo momento processualmente utile immediatamente successivo all'entrata in vigore dell'istituto di favore.

P.Q.M.

Il Giudice

DICHIARA

l'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova avanzata da \_\_\_\_\_

ritenuto necessario fissare apposita udienza al fine di decidere sulla concessione, determinare gli obblighi e le prescrizioni cui eventualmente subordinarla, individuare le iniziative che l'imputato potrà adottare al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato e risarcire il danno

RINVIA

all'udienza del \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
disponendo per quella data:

- la comparizione personale dell'imputato
- la citazione della persona offesa

dispone che entro e non oltre la data del \_\_\_\_\_ l'UEPE provveda, di concerto con l'imputato, all'elaborazione di un programma trattamentale con individuazione dell'ente presso il quale l'imputato potrà prestare lavoro di pubblica utilità

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la notifica del presente provvedimento all'UEPE a mezzo fax

Da avviso dell'udienza alle parti presenti  
Genova,

Il Giudice  
Dott.ssa Lucia Vignale